

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 marzo 2004 (GU n. 70 del 24-3-2004)

Non iscrizione della sostanza attiva imazetapir nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono, in attuazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanità veterinaria e degli alimenti

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'imazetapir, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti imazetapir;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti imazetapir;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva imazetapir non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva imazetapir, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004.

Art. 3.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari presenti nel magazzino del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, produttore o importatore, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze già presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti imazetapir è consentita fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° aprile 2004.

Roma, 18 marzo 2004

Il direttore generale: Marabelli

Allegato

Prodotti a base di imazetapir le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004:

PURSUIT ST, registrazione n. 008100 del 9 novembre 1992 -
Impresa Basf Agro S.p.a.;

OVERTOP 35 LC, registrazione n. 008167 del 3 marzo 1993 -
Impresa Basf Agro S.p.a.

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.